

**Al debitore esecutato non può spettare l'emissione a suo favore del decreto ex art. 177 disp att cpc**

---

**Cassazione civile, sezione III, sentenza n. 2309 del 4 febbraio 2026**

Con la decisione in oggetto viene affermato il seguente principio di diritto:

*“Il risarcimento del danno, previsto dagli artt. 587 cpv, e 509 cod. proc. Civ., pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo che si ricava a seguito della vendita forzata realizzata a seguito della decadenza dello stesso, sorgendo nel processo esecutivo dalla violazione di un obbligo inserito nella relativa serie procedimentale, attiene ad un danno subito dai creditori, procedenti od intervenuti, nell'interesse dei quali quel processo è instaurato al fine di soddisfarne le ragioni creditorie.*

*Di conseguenza, il procedimento di accertamento del relativo diritto e il titolo formato ai sensi dell'art. 177 disp. Att. Cod proc civ. , rispettivamente si svolge e si pronuncia a loro esclusivo vantaggio...ove gli stessi siano integralmente soddisfatti dal ricavato della vendita, non ha il debitore diritto di ottenere dal giudice dell'esecuzione l'emissione a proprio vantaggio del decreto ivi previsto.”*